

ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE

COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE

Aggiornato nella riunione del
2 Dicembre 2024

ART. 1 - NATURA GIURIDICA

1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s. m. e i. e dell'art. 12 dello statuto dell'Ente, è costituita la Comunità delle Aree protette dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

La Comunità delle Aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e si dota di un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

2. Lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite.

3. La Comunità delle Aree protette si riunisce in via ordinaria presso la sede dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in Comune di Cameri presso Villa Picchetta.

4. La Comunità può comunque riunirsi anche presso le altre sedi operative dell'Ente.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. La Comunità delle Aree protette, secondo quanto previsto dall'art.18, comma 2, della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s. in. e i., è così composta:

- a) Dal Presidente della Provincia di Biella;
- b) Dal Presidente della Provincia di Novara;
- c) Dal Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- d) Dal Presidente della Provincia di Vercelli;
- e) Dai Sindaci dei Comuni di ALBANO V.SE, AMENO, ARONA, BAVENO, BELLINZAGO, BENNA, BIANDRATE, BIELLA, BORGO TICINO, BORRIANA, BRUSNENGO, CAMERI, CANDELO, CARISIO, CASALBELTRAME, CASALINO, CASTELLETTO CERVO, CASTELLETTO SOPRA TICINO, CAVAGLIO D'AGOGNA, CAVALLIRIO, CERANO, CERRIONE, COMIGNAGO, COSSATO, CUREGGIO, DORMELLETO, FONTANETO D'AGOGNA, GALLIATE, GATTINARA, GHEMME, GOZZANO, GRAVELLONA TOCE, GREGGIO, LENTA, LOZZOLO, MARANO TICINO, MASSAZZA, MASSERANO, MONGRANDO, MOTTALCIATA, OCCHIEPPO INFERIORE, OLDENICO, OLEGGIO, OLEGGIO CASTELLO, ORTA

SAN GIULIO, POLLONE, POMBIA, ROASIO, ROMAGNANO SESIA, ROMENTINO, ROVASENDA, SALUSSOLA, SAN NAZZARO SESIA, TRECCATE, VARALLO POMBIA, VERBANIA, VERRONE, VILLANOVA B.SE, VILLARBOIT, VILLATA, ZUBIENA;

- f) Dal Presidente dell'Unione montana del Cusio e del Mottarone, dal Presidente dell'Unione dei Comuni "Prealpi Biellesi" e dal Presidente dell'Unione montana Valle Elvo

Alla seduta della Comunità partecipano i Presidenti e i Sindaci degli Enti. Gli stessi possono delegare in propria sostituzione, in via permanente, o per la singola seduta, un assessore o un consigliere del proprio Ente.

2. I componenti della Comunità delle Aree protette hanno il dovere di intervenire alle sedute.

ART. 3 - FINALITA'

1. La Comunità delle Aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, così come stabilito dall'art 18 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s. m. e i. ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del consiglio dell'Ente di gestione;
- b) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell'Ente di gestione;
- c) esprime parere obbligatorio sul regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
- d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
- e) esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
- f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
- g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;
- h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati entro il termine perentorio di quarantacinque (45) giorni, o di altro stabilito da specifiche leggi, dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.

3. Ove lo Statuto preveda l'istituzione di più di una comunità delle aree protette le medesime si esprimono sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e g) del comma 1 in seduta congiunta.

4. La Comunità delle Aree protette svolge azione di raccordo fra le attività degli altri organi dell'Ente di gestione e le amministrazioni del territorio costituite dai Comuni dalle Province e delle Unioni Montane.

ART. 4 - DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DELLA COMUNITA'

1. componenti della Comunità delle Aree protette durano in carica fino allo scadere dei rispettivi mandati istituzionali.
2. Ai componenti della Comunità delle Aree protette, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano di diritto coloro che succedono nei relativi incarichi istituzionali.
3. In caso di delega permanente, ai sensi dell'art.2, comma 1, del presente regolamento, il componente delegato rimane in carica fino alla sua revoca e sostituzione.

ART. 5 - PRIMA SEDUTA DELLA COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE

1. La prima seduta della Comunità nelle Aree protette, successiva al suo rinnovo nella sua interezza, al rinnovo della metà più uno dei suoi componenti o alla modifica del numero dei componenti a seguito di una variazione del numero degli enti locali territorialmente interessati, comprende la presa d'atto della nomina dei nuovi componenti, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. La seduta è presieduta dal Presidente della Provincia sul cui territorio insiste il maggior numero di Enti costituenti la Comunità o suo delegato.

Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente agli artt. 7 e 11 del presente regolamento.

ART. 6 - CONVOCAZIONE

1. La Comunità delle Aree protette è convocata:
 - a) dal Presidente della Comunità;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La Comunità delle Aree protette è convocata almeno due volte l'anno e si riunisce ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo la seduta deve essere tenuta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

4. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta.
5. La convocazione può essere effettuata con lettera raccomandata, via telefax o via posta elettronica certificata.

ART. 7 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute della Comunità delle Aree protette è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Per la validità delle sedute in seconda convocazione è sufficiente la presenza del 30% dei componenti (21 componenti).

3. Di ciascuna seduta è redatto un verbale dal Segretario della Comunità di cui all'art.14 del presente regolamento, tale verbale è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente della Comunità.

4. Previa l'adozione di apposita Disciplina da approvarsi da parte della Comunità, riunita anche in seconda convocazione, le Sedute della Comunità delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore possono svolgersi in "modalità telematica". Per "sedute telematiche" si intendono le riunioni della Comunità per le quali è prevista la possibilità che parte dei componenti partecipino a distanza riunendosi in una o più sedi operative dell'Ente (Cerrione, Albano Vercellese, Cameri e Mercurago di Arona) collegate con la sede dell'incontro fissato nella convocazione.

ART.8 — SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. La seduta viene aperta quando sia presente il numero legale dei componenti, ai sensi dell'art.7, comma 1, del presente regolamento.

2. Decorsa almeno mezz'ora e non oltre un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto all'art. 7, comma 1, del presente regolamento, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti all'ordine del giorno ad una seduta di seconda convocazione.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

ART. 9 -SEDUTA IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

ART. 10- PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Comunità delle Aree protette non sono pubbliche.

2. Alle sedute partecipa il Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, con voto consultivo, ai sensi dell'art. 20, della L.R. 29 giugno 2009, n° 19.

3. Alle sedute possono essere invitati a partecipare altri soggetti che la Comunità intenda consultare su temi specifici relativi alle Aree protette. Nessun compenso o rimborso potrà essere previsto per tali partecipazioni.

ART. 11- NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

1. La Comunità delle Aree protette assume le proprie deliberazioni con voto palese (per alzata di mano o per appello nominale) a maggioranza assoluta dei votanti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione e coloro che sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi nei casi stabiliti dalla legislazione vigente.

3. Per l'approvazione e la revisione totale o parziale del regolamento della Comunità delle Aree protette è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 11 BIS - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE CANDIDATURE DEI CONSIGLIERI DELL'ENTE DI COMPETENZA DELLA COMUNITA'

1. In attuazione dell'art. 12, comma 5 dello statuto dell'Ente ed al fine di garantire la reale rappresentanza delle diversificate realtà territoriali comprese nelle aree protette, la votazione dei soggetti da designare a componenti del Consiglio ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere b), c) e d) della L.R N. 19/2009 avviene secondo la regola del voto limitato ad una sola preferenza.

2. A ciascuna area protetta o gruppi territorialmente omogenei di aree protette sono riservate le seguenti quote:

Parco del Ticino	1
<i>Bellinzago, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia</i>	(11)
Aree protette del Lago Maggiore e del Lago d'Orta (Lagoni di Mercurago, Canneti di Dormelletto, Bosco Solivo, Colle di Buccione e Monte Mesma)	1
<i>Ameno, Arona, Borgo Ticino, Comignago, Dormelletto, Gozzano, Oleggio Castello, Orta San Giulio</i>	(8)
Riserve delle Baragge	1
<i>Benna, Brusnengo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cossato, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattinara, Ghemme, Lenta, Lozzolo, Massazza, Masserano, Mottalciata, Roasio, Romagnano Sesia, Rovasenda, Salussola, Verrone, Villanova Biellese</i>	(22)
Aree protette del Sesia (Parco delle Lame del Sesia, Garzaie di Villarboit e Carisio, Palude di Casalbeltrame)	1
<i>Albano Vercellese, Biandrate, Carisio, Casalbeltrame, Casalino, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia, Villarboit, Villata,</i>	(10)
Aree protette del Biellese (Riserva naturale della Bessa, Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza e Riserva naturale di Spina Verde)	1
<i>Biella, Borriana, Cerrione, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pollone, Zubiena</i>	(7)
Aree protette del VCO (Canneti di Fondotoce)	1
<i>Baveno, Gravellona Toce, Verbania</i>	(3)

	TOTALE	6
--	---------------	----------

3. Ciascuna delle 6 aree territoriali individuate al comma 2) depositerà i nominativi delle candidature del consigliere di competenza unitamente al curriculum almeno 3 giorni prima della votazione. Le candidature dovranno essere presentate da almeno 3 Enti congiuntamente.

ART. 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità delle Aree protette fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti la Comunità.
2. Nella prima seduta la Comunità procede all'elezione del Presidente.
3. Il Presidente convoca e presiede la Comunità delle Aree protette coordinandone l'attività secondo le norme del presente regolamento.
4. Il Presidente decade dal suo incarico automaticamente in caso di mancata convocazione della Comunità nel numero minimo annuo di sedute previste dall'art.18, comma 6, della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 o alla scadenza del suo mandato istituzionale presso l'Ente di appartenenza.
5. Il Vice Presidente della Comunità delle Aree protette è eletto dalla Comunità stessa tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti la Comunità o alla scadenza del suo mandato istituzionale presso l'Ente di appartenenza.
6. Il Vice Presidente svolge la funzione di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.
7. In caso di decadenza del Presidente o del Vice Presidente si procede con una nuova elezione.

ART. 13- PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Ai verbali delle sedute e alle deliberazioni della Comunità viene data pubblicità nelle forme previste dalla L. 8 giugno 2009, n.69.

ART. 14 - SEGRETARIO

1. Svolge le funzioni di segretario della Comunità delle Aree protette, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19, il Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore o un funzionario di ruolo dell'Ente medesimo appositamente delegato.

ART. 15 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO

1. La decisione di abrogazione totale del regolamento della Comunità delle Aree protette non ha efficacia se non accompagnata dall'approvazione di un nuovo regolamento.

SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DELLA COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE. REGOLAMENTAZIONE

Sommario

Art. 1 – Principi Generali	1
Art. 2 – Condizioni per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica	1
Art. 3 – Criteri e disposizioni per le sedute in modalità telematica	1
Art. 4 – Partecipazione e svolgimento della seduta	2
Art. 5 - Norme Finali	2

Art. 1 – Principi Generali

Al fine di garantire la massima partecipazione dei componenti della Comunità delle Aree Protette o dei suoi organismi di rappresentanza, le sedute istituzionali degli organi collegiali dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore possono svolgersi mediante modalità telematica in videoconferenza, con la partecipazione a distanza dei suoi componenti, compreso il Presidente, il Segretario e gli uffici di supporto.

Art. 2 – Condizioni per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica

Per modalità telematica si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non è ammessa la partecipazione in modalità di solo audio su proposte aventi carattere deliberativo.

L'adunanza in modalità telematica è consentita per le adunanze ordinarie e straordinarie per garantire la massima partecipazione di tutti i componenti degli organi collegiali.

Il Presidente informa preventivamente gli aventi diritto della convocazione della Comunità in modalità telematica e fornisce ad ogni componente le credenziali e le modalità di accesso al programma utilizzato. Ciascun Sindaco si impegna a inviare nel più breve tempo possibile i nominativi dei delegati, al fine di permettere l'organizzazione della seduta.

Ciascun partecipante alle riunioni telematiche è personalmente responsabile del corretto utilizzo, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo.

Possono essere disposte dal Presidente adunanze in modalità mista (da remoto e in presenza presso una sola sala) qualora i sistemi telematici e l'organizzazione della sala possano garantire il corretto svolgimento delle sedute nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra membri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 3 – Criteri e disposizioni per le sedute in modalità telematica

La validità delle sedute in modalità telematica è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- lo svolgimento della seduta avviene attraverso il supporto di una piattaforma dedicata e l'espressione del voto deve avvenire con modalità che garantisca inequivocabilmente la volontà del dichiarante

(appello nominale, sistema di certificazione o votazione per iscritto tramite strumenti quali chat messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza di cui è possibile la conservazione agli atti dell'espressione di voto);

- il Presidente e il Segretario ognuno per quanto di competenza, devono poter accertare con sicurezza l'identità di coloro che partecipano e intervengono in videoconferenza, poter regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, accertare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- tutti i componenti devono poter partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno su un piano di perfetta parità.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse insorgano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere sospesa e/o rinviata. Nel caso di riapertura della seduta in seguito alla sospensione si procederà alla verifica del numero legale.

Restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Le sedute telematiche sono aperte ai componenti degli organi e a coloro che hanno diritto di intervenire per statuto, ai funzionari invitati a partecipare e a terzi invitati quali relatori.

Art. 4 – Partecipazione e svolgimento della seduta

La presenza dei membri della Comunità è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario, mediante appello nominale degli aventi diritto che consenta la verifica degli accessi di collegamento, l'identificazione dei partecipanti e la sussistenza del numero legale

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei membri della Comunità attraverso un link dedicato

Le modalità di intervento sono coordinate dal Presidente nel rispetto dell'ordine cronologico di iscrizione a parlare. Il Presidente garantisce l'ordinato svolgimento della seduta e il rispetto delle norme statutarie di comportamento.

Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Tutte le sedute in videoconferenza sono registrate a cura del Parco del Ticino.

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente e l'indicazione dell'ora di chiusura. Dichiarata la chiusura della seduta si procederà immediatamente a sospendere la registrazione, ancorché vi siano membri ancora collegati.

Art. 5 - Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano le norme nazionali e regionali nonché le disposizioni dello statuto.